

## Documento Informativo

### in merito al clearing delle operazioni in derivati regolamentati e alla segregazione dei conti presso le Controparti Centrali ai sensi degli artt. 38 (1) e 39 (5 e 7) del Regolamento (EU) n° 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

#### Sommario

Introduzione – contesto e scopo del presente documento.....	1/3
<b>1. Quadro normativo di riferimento.....</b>	<b>1/3</b>
<b>2. Informativa sul servizio di Clearing.....</b>	<b>1/3</b>
<b>3. Differenze tra i modelli di segregazione.....</b>	<b>2/3</b>
<b>4. Conseguenze per il cliente in caso di insolvenza della Banca o della CCP.....</b>	<b>2/3</b>
<b>5. Costi applicati.....</b>	<b>3/3</b>

#### Introduzione – contesto e scopo del presente documento

L'operatività in strumenti finanziari derivati è normata, tra l'altro, dal Regolamento UE n. 648/2012 (nel seguito EMIR o il Regolamento).

Alcune previsioni di tale Regolamento riguardano le Controparti Centrali (CCP) e i Partecipanti Diretti (PD) di tali organismi.

La CCP è il soggetto che, in una transazione, si interpone tra due contraenti evitando che questi siano esposti al rischio di inadempimento della propria controparte contrattuale e garantendo il buon fine dell'operazione.

Il Partecipante Diretto è il soggetto abilitato a concludere transazioni con la CCP sia per proprio conto, sia per conto di altri operatori che non sono Partecipanti Diretti.

FinecoBank (la Banca) è Partecipante Diretto presso la Cassa di Compensazione e Garanzia (CC&G) che è l'unica CCP autorizzata in Italia.

Questo documento contiene le informazioni richieste, ai sensi EMIR, relativamente alle possibili soluzioni di segregazione dei conti, ai relativi costi, al correlato livello di protezione e alle principali implicazioni giuridiche dei diversi livelli di segregazione offerti, comprese le informazioni sul diritto fallimentare applicabile.

Prima di scegliere un determinato modello di segregazione il cliente dovrebbe leggere il presente documento e le informazioni fornite dalla CCP, al fine di avere una panoramica delle diverse possibili modalità di segregazione offerte, delle principali differenze tra esse e del contesto legale di riferimento.

Questo documento rappresenta una guida informativa a supporto della scelta del modello di segregazione, ma non costituisce in alcun modo una consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza, né deve essere interpretato in tal senso.

Esso descrive le principali implicazioni che hanno effetto al verificarsi di talune condizioni. Nondimeno, i concreti risvolti di ciascun modello di segregazione proposto dipenderanno necessariamente anche dalle regole imposte dalla CCP di riferimento.

La Banca non si assume alcuna responsabilità relativamente all'accuratezza e completezza di tale documento informativo.

## 1 > Quadro normativo di riferimento

Il Regolamento n. 648/2012 del 4 luglio 2012 (European Market Infrastructure Regulation – EMIR) emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio della UE sugli strumenti finanziari derivati OTC, le controparti centrali (CCPs) ed i repertori di dati sulle negoziazioni, entrato in vigore il 16 agosto 2012, prevede, tra l'altro, nuovi obblighi in materia di compensazione accentrata degli strumenti finanziari derivati.

In particolare, il Regolamento EMIR prevede, sia per quanto concerne le operazioni in derivati quotati che in derivati OTC, che le CCP (ovvero le persone giuridiche che si interpongono tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari, agendo come acquirenti nei confronti di ciascun venditore e come venditori nei confronti di ciascun acquirente) e i loro partecipanti diretti:

- rendano pubblici i prezzi e le commissioni applicate ai servizi forniti, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne (articolo 38 - EMIR);
- siano tenuti ad offrire ai loro clienti, almeno, la scelta tra “segregazione omnibus” e “segregazione per singolo cliente”<sup>1</sup> informandoli dei costi associati a tale scelta e del livello di protezione relativo a ciascuna opzione (articolo 39 - EMIR).

Questo allo scopo di consentire ai partecipanti al mercato di fare una scelta consapevole, assicurando agli stessi la trasparenza dei prezzi, delle commissioni e dei modelli di gestione dei rischi associati ai servizi prestati dalle Controparti Centrali (CCP), dai loro membri e dai repertori di dati sulle negoziazioni. In particolare i PD, per i contratti derivati eseguiti per il tramite di una Controparte Centrale, devono:

- rendere pubblici i prezzi e le commissioni applicate ai servizi di clearing forniti (compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne)<sup>1</sup>;
- offrire ai loro clienti la scelta fra due tipologie di conto<sup>2</sup>:
  - conto con segregazione omnibus;
  - conto segregato per singolo cliente

Nel primo caso il PD detiene presso la CCP due conti segregati: uno destinato alle operazioni concluse per conto proprio e uno (cd. conto omnibus) per l'insieme delle operazioni concluse per conto dei clienti. La distinta evidenza delle operazioni concluse da ciascun singolo cliente è in questo caso mantenuta dal solo PD.

Nel secondo caso il PD detiene presso la CCP anche conti segregati, riferiti ai singoli clienti che hanno effettuato questa scelta, destinati ad accogliere esclusivamente le loro operazioni.

- rendere pubblici i livelli di protezione e i costi associati ai vari livelli di segregazione offerti<sup>3</sup>.


## 2 > Informativa sul servizio di Clearing

Il modello di clearing “*principal to principal*”, modello utilizzato da Fineco per compensare una transazione con Cassa di Compensazione e Garanzia (di seguito anche “CC&G”), unica CCP di cui la Banca è partecipante diretto, prevede generalmente due relazioni contrattuali: la prima, tra il cliente e la Banca basata su un apposito contratto di servizio, la seconda tra la Banca e la CC&G governata dalla normativa applicabile alla CCP. Come rappresentato di seguito, l'operazione soggetta a compensazione consta di una transazione tra il cliente e la Banca, e di un'altra, uguale ma di segno contrario, tra la Banca e la CCP.

<sup>1</sup> ai sensi dell'art. 38 (1) di EMIR

<sup>2</sup> ai sensi dell'art. 39 (5) di EMIR

<sup>3</sup> ai sensi dell'art. 39 (7) di EMIR



### 3 > Differenze tra i modelli di segregazione

Di seguito vengono fornite informazioni generali in merito alla scelta tra la segregazione omnibus e quella individuale.

Prima di compiere tale scelta i clienti dovrebbero inoltre esaminare anche le informazioni fornite dalla CC&G (vedi link sottostante), per quanto riguarda i modelli di segregazione dei conti.

<http://www.lseg.com/it/markets-products-and-services/post-trade-services/ccp-services/ccg/emir/segregation-and-portability>

Ci sono due principali tipologie di conti:

- Omnibus Client Account (Conto segregato omnibus)<sup>4</sup>
- Individual Client Accounts (Conti segregati individuali).

**Conti segregati omnibus.** Sono conti in cui la registrazione delle posizioni e delle garanzie consente, in qualsiasi momento, di distinguere tali posizioni e garanzie da quelle registrate negli altri conti individuali. Le posizioni registrate in ciascun conto possono essere compensate, in qualsiasi momento, solo con posizioni registrate nel medesimo conto. Le garanzie registrate in un conto sono utilizzate a copertura dei margini calcolati sulle posizioni registrate nel medesimo conto. Ciò implica che in caso di default della CCP o del Partecipante Diretto le posizioni (positive) e le garanzie di un cliente saranno compensate con quelle di altri clienti (negative) potendone quindi comportare la perdita per il cliente con posizioni positive.

**Conti segregati individuali.** Sono conti nei quali la registrazione delle posizioni e delle garanzie di un Cliente consente, in qualsiasi momento, di distinguere tali posizioni e garanzie sia da quelle del relativo Partecipante Diretto (Fineco), sia da quelle di altri clienti del medesimo Partecipante Diretto. Le posizioni registrate in ciascun conto individuale possono essere compensate, in qualsiasi momento e senza indugio, solo con posizioni registrate nel medesimo conto individuale. Le garanzie registrate sono utilizzate esclusivamente a copertura dei margini calcolati sulle posizioni registrate in tale conto. La peculiarità di questa tipologia di conti è data dall'impossibilità di compensare le posizioni e garanzie di un cliente con quelle di qualsiasi altro.

STRUTTURA DEI CONTI CC&G		
Conto Proprio	Conto "Terzi Omnibus" (MOA)	Conti individuali segregati (ISA)
Conto dedicato alla registrazione di posizioni e garanzie del conto proprietà del Partecipante Diretto.	Conto dedicato alla registrazione di posizioni e garanzie dei partecipanti indiretti (Clienti del partecipante diretto) nel loro insieme.	Sono conti che possono essere aperti su richiesta del PD e dedicati alla registrazione di posizioni e garanzie dei Partecipanti Indiretti che abbiano optato per la segregazione individuale.

	Omnibus client account (MOA)	individual client account (ISA)
La CCP può compensare le posizioni e le garanzie del cliente con quelle di proprietà del partecipante diretto?	No	No
La CCP può compensare le posizioni e le garanzie del cliente insieme a quelle degli altri clienti del medesimo partecipante medesimo?	Si	No

In assenza di una manifestazione di preferenza riguardo al modello di segregazione desiderato le posizioni e le garanzie del cliente saranno attribuite al modello di segregazione omnibus.

### 4 > Conseguenze per il cliente in caso di insolvenza della Banca o della CCP

#### 4.1 - Informazioni generali

L'insolvenza del Partecipante Diretto rientra comunemente tra i casi nei quali le CCP attivano le procedure di inadempimento previste dai propri regolamenti a tutela della stabilità e dell'efficienza del sistema finanziario.

Tali procedure, in generale, prevedono il trasferimento delle posizioni contrattuali e delle relative garanzie dei clienti presso un terzo soggetto piuttosto che, in caso di impossibilità al trasferimento, la chiusura delle stesse.

Il processo di trasferimento, così come quello di chiusura, può variare a seconda della CCP di riferimento poiché possono cambiare sia la legge di riferimento che i regolamenti e le procedure applicabili.

Al riguardo è quindi consigliabile che il cliente sia a conoscenza della normativa di riferimento ed, in particolare, verifichi tutte le condizioni richieste dalla CCP prima di scegliere il modello di segregazione desiderato.

#### 4.2 - Cosa succede se FinecoBank S.p.A. è dichiarata insolvente ai sensi delle regole stabilite dalla CC&G?

La Banca è Partecipante Diretto della Cassa di Compensazione e Garanzia ("CC&G") presso cui conclude transazioni per conto dei propri clienti. La relazione contrattuale tra la Banca e la CC&G è regolata dalla legge italiana, disposizioni di diritto fallimentare incluse, e dalle norme regolamentari e procedurali della CC&G stessa.

<sup>4</sup> Regolamento EMIR Art. 39 (2) in connessione con art. 39 (9).

### 4.3 Cosa succede se la CCP diviene insolvente?

Sebbene la presente informativa sia perlopiù incentrata sulle conseguenze derivanti dal verificarsi dell'insolvenza della Banca, si precisa che anche l'insolvenza della CCP, piuttosto che di altri terzi intermediari a vario titolo coinvolti nel processo di compensazione, potrebbero avere delle ripercussioni sulle posizioni dei clienti in essere con la CCP.

Le relative conseguenze possono variare a seconda alla legge del paese presso cui la CCP è costituita nonché in base alle specifiche disposizioni regolamentari emesse dalla stessa CCP a protezione degli investitori.

Nello specifico, quanto alla CC&G, si segnala che la stessa è regolata dal diritto italiano e soggetta alle relative disposizioni fallimentari.

Nel caso in cui la CC&G sia dichiarata insolvente, le relative posizioni saranno chiuse in linea con le procedure previste dalla CC&G stessa.

Sul punto, per maggiori dettagli, si raccomanda al cliente di prendere visione delle informazioni rese disponibili da CC&G sul proprio sito internet [www.ccg.it](http://www.ccg.it).

## 5 > Costi applicati

### 5.1 Clearing e Segregazione (art. 39 EMIR)

In ottemperanza ai soli obblighi normativi sopra richiamati, FinecoBank S.p.A., in qualità di partecipante diretto a Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (CC&G, quale CCP), fornisce, con il presente documento, le tariffe massime applicabili in relazione a:

- execution e clearing per tipologia di derivato
- livello di segregazione scelto dal cliente

Le tariffe si intendono al netto delle commissioni e di ogni altro onere rilevante – anche di carattere fiscale - riconosciuto alla CC&G o a terze parti per la fornitura dei servizi di clearing.

Le commissioni sotto rappresentate, da intendersi onnicomprensive dell'Execution fee e della Clearing fee, richieste dalla Banca per singola operazione sugli strumenti derivati ETD negoziati sui mercati IDEM di Borsa Italiana (per entrambe le tipologie di conto, Segregazione Omnibus e Segregazione per singolo cliente), sono le seguenti:

Commissioni generate su derivati		
Futures	Fino a 499€	Da 500€ in poi
FTSE MIB	9,95 Euro per lotto	3,95 Euro per lotto
Mini FTSE MIB	3,95 Euro per lotto	1,95 Euro per lotto
Futures azioni Italia	3,95 Euro per lotto	1,95 Euro per lotto
Opzioni		
FTSE/Mib Titoli	6,95 Euro per lotto	3,95 Euro per lotto

La commissione applicata, ad ogni singolo cliente, da FinecoBank per il mantenimento dei conti presso CC&G è di seguito indicata:

Tipologia di commissione	Tipologia di derivato	Tipologia di conto	Tariffa unitaria
Commissione di mantenimento conto	ETD	Segregazione Omnibus	gratuito
		Segregazione per singolo cliente	10.000 Euro (mensile)

Per esprimere la scelta relativa alla tipologia di conto (omnibus o con segregazione per singolo cliente) è necessario compilare in ogni sua parte il modulo disponibile al seguente link e inviarlo a mezzo lettera RACCOMANDATA A.R. all'indirizzo riportato sul medesimo.

Si segnala che gli importi indicati nel presente documento possono essere soggetti a variazioni anche dovute alla modifica dei costi applicati da CC&G.

### 5.2 Segnalazione (art. 9 EMIR)

Con riferimento al servizio di segnalazione alla Trade Repository delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 9 EMIR si comunica che non viene chiesto alcun compenso al cliente che fornisce delega alla Banca per effettuare tale attività per suo conto.